



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 131/14
Lussemburgo, 24 settembre 2014

Sentenza nella causa T-348/13
Ahmed Mohammed Qadhaf Al Dam / Consiglio

Il Tribunale annulla il mantenimento del sig. Qadhaf Al Dam, cugino di Mouammar Gheddafi, nell'elenco delle persone soggette alle misure restrittive nei confronti della Libia

Il Consiglio non ha indicato le ragioni di tale mantenimento effettuato nel 2013 e nel 2014, a fronte del contesto sostanzialmente diverso da quello in cui erano state adottate le misure nel 2011

Il sig. Ahmed Mohammed Qadhaf Al Dam è un cittadino libico, cugino dell'ex presidente della Libia Mouammar Gheddafi.

Nel febbraio del 2011 il Consiglio ha adottato, nei confronti di un certo numero di persone legate all'autorità libica al potere all'epoca, misure restrittive consistenti nel congelamento di capitali e nel divieto di ingresso o di transito nel territorio dell'Unione europea. Dette misure sono state adottate nel contesto della repressione della popolazione civile attuata dal regime di Gheddafi. Il sig. Qadhaf Al Dam è stato iscritto nell'elenco delle persone soggette alle misure con le motivazioni seguenti: «Cugino di Muammar Gheddafi. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche»¹. Nell'aprile del 2013, e in seguito nuovamente nel giugno del 2014, il Consiglio ha mantenuto il nome del sig. Qadhaf Al Dam nell'elenco per gli stessi motivi adottati nel 2011². Il sig. Qadhaf Al Dam chiede l'annullamento di tali misure.

Con la sua sentenza odierna, **il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento del sig. Qadhaf Al Dam per quanto riguarda il suo mantenimento nell'elenco nel 2013 e nel 2014, rilevando tuttavia che egli non è più legittimato a contestare la sua iscrizione iniziale in tale elenco nel 2011**³.

Il Tribunale constata anzitutto che i motivi adottati dal Consiglio nel 2011 - e rimasti da allora invariati - non consentono di comprendere la ragione per cui il nome del sig. Qadhaf Al Dam è stato mantenuto nell'elenco nel 2013, ossia quasi un anno e mezzo dopo la caduta del regime responsabile del movimento di repressione che aveva indotto il Consiglio ad adottare tali misure.

Il Tribunale constata altresì **l'infondatezza di tale mantenimento**. In particolare, benché il Consiglio abbia sostenuto che, nonostante il cambiamento di regime in Libia avvenuto nel 2011, il sig. Qadhaf Al Dam continuava a rappresentare una minaccia per il ristabilimento della pace civile nel paese, esso non ha fornito alcun elemento di prova a tal riguardo, a dispetto delle contestazioni del signor Qadhaf Al Dam.

¹ Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53).

² Decisione 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 111, pag. 50), regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 183, pag. 1) e decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 183, pag. 52).

³ Per quanto concerne l'iscrizione del sig. Qadhaf Al Dam nel 2011, il Tribunale rileva che il ricorso di annullamento è stato proposto tardivamente ed è pertanto irricevibile.

Il Tribunale sospende tuttavia l'efficacia della sua sentenza sino alla scadenza del termine per l'impugnazione o, nel caso di impugnazione tempestivamente proposta, sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Infatti, l'annullamento con effetto immediato delle misure permetterebbe al sig. Qadhaf Al Dam di trasferire fuori dall'Unione tutti o parte dei fondi da questi detenuti nella stessa, e fino a quel momento congelati, senza che il Consiglio possa, eventualmente, sanare le irregolarità rilevate dal Tribunale. Una situazione siffatta potrebbe comportare un grave e irreversibile pregiudizio per l'efficacia di qualunque misura di congelamento dei capitali che il Consiglio decidesse in futuro di adottare nei confronti del sig. Qadhaf Al Dam.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582